



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

Norme per la predisposizione di interventi urgenti da effettuare nei bacini montani e in zone limitrofe di pianura direttamente interconnesse per la prevenzione di catastrofi idrogeologiche

ONOREVOLI SENATORI. - Gli eventi alluvionali dai quali è stato colpito il nostro Paese nei corso degli ultimi anni hanno riproposto con grande evidenza l'estremo stato di necessità in cui versano i corsi d'acqua.

La legge 18 maggio 1989, n. 183, istituendo l'autorità di bacino, aveva cercato di porre rimedio a questa situazione, identificando nel piano di bacino lo strumento pianificatore atto a definire le premesse di una razionale e armonica sistemazione che, logicamente, doveva concretizzarsi in un ragionevole lasso di tempo.

Le alluvioni ricordate hanno però ribadito con forza che la situazione è attualmente insostenibile e pertanto bisogna intervenire con estrema urgenza, pur nel quadro di una programmazione unitaria che non prevede interventi-tampone, ma che attui le sistemazioni organiche previste e necessarie. Queste ultime devono comprendere anche le zone montane dei bacini idrografici, senza dimenticare il contributo, spesso sottovalutato, che gli affluenti minori dei corsi d'acqua possono provocare nell'esaltazione dell'effetto di piena.

Lo scopo del presente disegno di legge è pertanto quello di procedere alla messa in sicurezza dei bacini montani che hanno subito dissesti nel corso degli ultimi eventi alluvionali o che comunque, a seguito di questi, presentano condizioni tali da far prevedere una non adeguata risposta in caso di nuove catastrofi idrogeologiche.

Lo strumento necessario alla realizzazione del progetto è stato individuato in un piano che provveda a ripristinare le condizioni minime di salvaguardia e che, vista la situazione reale, non può che essere definito urgente e straordinario. Esso deve prevedere

l'asportazione della vegetazione e del materiale lapideo presente in alveo che risulti esuberante in sede progettuale, definendo altresì la costruzione delle opere di regimazione e di difesa spondale. Bisogna però porre la massima attenzione affinché il piano non possa venire interpretato come un'ulteriore occasione per accrescere la disorganicità degli interventi e pertanto la sua adozione deve essere subordinata alla approvazione da parte della regione territorialmente interessata.

Sempre nel pieno rispetto della legislazione vigente, è sembrato opportuno riconoscere alle province un ruolo più attivo nella difesa del suolo e nella prevenzione delle calamità, ruolo che il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 19, già loro assegna. È proprio alla provincia, infatti, che spetta determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, con particolare riferimento alle linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale e, in generale, per il consolidamento del suolo e per la regimazione delle acque (articolo 20, comma 2, lettera *c*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000).

Nell'individuare le situazioni di pericolo è naturale avvalersi di tecnici che ben conoscano la natura dei luoghi: da qui il logico coinvolgimento degli enti locali territorialmente interessati.

Oltre all'indicazione e alla progettazione delle opere da porre in atto, il piano deve essere corredato di un rigoroso controllo delle quantità dei materiali da impiegare e dei prezzi da corrispondere. Mentre per que-

sti ultimi è agevole il riferimento alle voci dei prezzi esistenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, è bene valutare il canone demaniale relativo al prelievo da fiumi del materiale lapideo.

Attualmente il prezzo da corrispondere per i materiali lapidei è fissato con legge e non comporta distinzioni fra le varie condizioni locali di estrazione degli inerti. È evidente, però, che il materiale estratto da torrenti montani presenta caratteristiche notevolmente diverse rispetto allo stesso tipo di materiale estratto in un tratto pianeggiante del corso d'acqua: sono maggiori le difficoltà di estrazione e inoltre le dimensioni e la qualità del materiale costringono a ulteriori operazioni di vagliatura e di pulitura.

Queste considerazioni conducono troppo spesso ad accumulare il materiale lapideo nell'alveo, in condizione tale da essere nuovamente asportato dalla corrente non appena il livello di piena si alza sopra valori poco più che ordinari. Per tale motivo è stato indicato, all'articolo 3, che il regime erariale in vigore non deve essere attuato se il prelievo dei materiali lapidei è collegato a un piano urgente e straordinario.

Per assicurare la necessaria urgenza alle procedure vanno inoltre tenute presenti le normative regionali relative allo snellimento delle procedure in ordine all'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Il presente disegno di legge tende a ricomprendere anche quelle situazioni che, pur non essendo state interessate da gravi danni nel corso degli ultimi anni, presentano tuttavia caratteristiche tali da far prevedere una risposta pericolosa nel caso di nuovi eventi di piena.

Onde evitare ogni tipo di speculazione, l'ente pubblico che predispone i piani urgenti e straordinari dovrà determinare una tabella dei costi di estrazione, variabile a seconda della altitudine e della geomorfologia dei luoghi, che contempli un valore del materiale stesso variabile da 0 a 20 euro. Tale

tabella dovrà essere sottoposta all'insindacabile approvazione della regione territorialmente competente e potrà consentire di consegnare il duplice scopo di liberare gli alvei dal materiale in esubero e di ridurre l'onere finanziario globale delle opere da eseguire. Infatti, l'importo risultante dall'applicazione della predetta tabella sarà posto in detrazione dall'importo globale delle opere da eseguire.

Per sottolineare la gravità e l'urgenza della situazione, sarebbe inoltre opportuno il concorso delle aziende private operanti nel settore dell'estrazione e della sistemazione idraulica, che dovrebbero pertanto costituirsi in consorzi, eventualmente sotto l'egida delle associazioni di categoria, garantendo la trasparenza della operazione di assegnazione dei lavori.

Un'estensione, attualmente non esplicitamente indicata, potrebbe consentire di richiedere alle imprese del consorzio, assegnatarie dei lavori indicati da un piano urgente e straordinario, di sottoscrivere l'impegno a sospendere l'attività nelle loro cave di materiali lapidei per il periodo in cui sono impegnate nei lavori previsti dal piano, il che coniugherebbe l'obiettivo della salvaguardia territoriale con il mantenimento della quantità globale del materiale attualmente in produzione per sopperire alle varie esigenze operative.

La definizione rigorosa delle zone montane avrebbe potuto portare a escludere dal piano interventi su tratti di alveo contigui, sui quali sarebbe necessario agire anche solo per l'organica definizione dell'intervento progettato, ma ricadenti in comuni che non rientrano nella predetta classificazione. L'articolo 5 prevede pertanto questa possibilità, limitandola però a interventi circoscritti e bene determinati, esplicitamente approvati dalle regioni competenti.

Analogamente, sulla base della procedura indicata nel presente disegno di legge, è consentito al sindaco competente di ordinare l'asportazione del materiale presente in al-

veo, sia lapideo sia vegetale, nel caso che sussista un reale pericolo del ripetersi dell'evento di piena (articolo 6).

L'articolo 7 ribadisce che i piani di cui all'articolo 1, per il loro carattere di urgenza e straordinarietà, in quanto diretti a prevenire situazioni di pericolo, devono essere considerati interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi.

In sintesi, la filosofia operativa che sta alla base del presente disegno di legge prevede la sistemazione dei corsi d'acqua montani e la loro messa in sicurezza attraverso la realizzazione di interventi guidati, in

quantità e localizzazione, nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla legislazione vigente agli enti competenti. Ma essa intende conseguire anche altri obiettivi:

sollecitare la soluzione di gravi situazioni di dissesto idraulico e garantire la difesa degli abitanti;

predisporre un'azione di difesa del territorio, con un oculato impiego della risorsa pubblica;

costituire un concreto esempio di collaborazione fra pubblico e privato, rilanciando anche l'occupazione in un settore particolarmente in crisi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Allo scopo di rimuovere situazioni di pericolo e di prevenire catastrofi idrogeologiche, sono predisposti piani urgenti e straordinari per interventi di pulizia degli alvei e di regimazione della portata dei corsi d'acqua nelle zone classificate montane.

2. I piani urgenti e straordinari di cui al comma 1, da eseguire entro il 31 dicembre 2012, prevedono l'asportazione della vegetazione e del materiale lapideo che costituiscono intralcio al flusso delle acque, nonché la costruzione delle opere di regimazione e di consolidamento delle sponde.

Art. 2.

1. I piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1 sono predisposti dalle province nel cui territorio ricadono le zone montane, sentiti i comuni.

2. I piani sono approvati dalle regioni territorialmente competenti, che ne controllano l'attuazione.

Art. 3.

1. Nell'esecuzione dei piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1 della presente legge, la determinazione del canone demaniale relativo ai materiali estratti dall'alveo dei corsi d'acqua è fissata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, tra un minimo di 0 euro e un massimo di 20 euro al metro cubo.

2. La regione competente predispone una tabella per la determinazione del canone de-

maniale relativo ai materiali estratti dall'alveo dei corsi d'acqua, per fasce differenziate a seconda dell'altitudine e della geomorfologia dei luoghi, entro i valori minimo e massimo stabiliti dal comma 1.

3. Il valore del materiale estratto, calcolato in base alla tabella di cui al comma 2, è detratto dall'importo dovuto dalla provincia per l'esecuzione dei relativi lavori.

4. Il presente articolo non si applica nel caso in cui il valore commerciale del materiale estratto sia superiore al costo dell'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

1. I piani urgenti e straordinari di cui all'articolo 1 sono redatti sulla base di un computo metrico estimativo comprendente le opere di regimazione trasversale, le spondali e il movimento del materiale lapideo, con il calcolo della quantità di tale materiale da asportare o da collocare in sponda.

2. Per la predisposizione del computo metrico estimativo si applicano le singole voci risultanti dal prezzario vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche, fermo restando quanto previsto all'articolo 3.

Art. 5.

1. La regione territorialmente competente è autorizzata a estendere i piani urgenti e straordinari in zone di fondo valle, non classificate montane, poste in stretta interconnessione dal punto di vista idraulico e geomorfologico con il bacino soprastante. Tali interventi non possono superare il 20 per cento dell'importo globale di ogni singolo piano urgente e straordinario.

Art. 6.

1. Qualora materiale lapideo e vegetazione, sospinti e accumulati per ragioni di sicurezza sulla sponda di un corso d'acqua, determinino il pericolo di eventi alluvionali, il sindaco competente per territorio può ordinare l'immediata asportazione del materiale.

2. L'operazione di asportazione di cui al comma 1 del presente articolo avviene in sospensione del regime di canone demaniale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, con la predisposizione da parte dei tecnici comunali di un computo metrico estimativo.

3. Il computo di cui al comma 2 del presente articolo è predisposto sulla base della tabella di cui al comma 2 dell'articolo 3, con totale compensazione dell'onere relativo all'asportazione del materiale lapideo con il valore del materiale stesso.

Art. 7.

1. I piani urgenti e straordinari, in quanto diretti a prevenire situazioni di pericolo e al ripristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 8.

1. Per le acque del territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.